

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERA N. 5 DEL 6-2-1995
RESO ESECUTIVO DAL CO. RE. CO SEZIONE CENTRALE DI PALERMO CON
DECISIONE N. 5446/5389 DEL 12-4-1995, AD ESCLUSIONE DELL'ART. 64
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DAL 16-7-1995 AL
30-7-1995**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N° 169 DEL
25/11/2002 DICHIARATA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 6, DELLA
L.R. N.44/1991 DAL SEGRETARIO GENERALE IN DATA 8/01/2003
RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DAL 9/01/2003 AL
24/01/2003**

**CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N ° 50 DEL 17 MARZO 2005 E' STATO
MODIFICATO ED INTEGRATO IL 3° COMMA DELL'ART.69 DIVENUTA ESECUTIVA
IL 7/04/2005**

**CON DELIBERAZIONE N° 161 DEL 6 NOVEMBRE 2007, IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA, E' STATO ABROGATO E SOSTITUITO L'ART.69**

**CON DELIBERA N° 30 DEL 25 MARZO 2009, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, E'
STATO MODIFICATO IL COMMA 2 DELL'ART. 7**

**CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N° 54 DEL 20 APRILE 2009,
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, E' STATO MODIFICATO IL COMMA 1 DELL'ART.
61**

**CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N 133 DEL 5 AGOSTO 2009,
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, E' STATO INTEGRATO IL COMMA 1
DELL'ART.61**

INDICE

ART. 1 – PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

ART. 2 – GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

ART. 3 – ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

ART. 4 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

ART. 5 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

**ART. 6 – CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

ART. 7- COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

**ART. 8 – RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DEI GRUPPI
CONSILIARI**

ART. 9 - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 10 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 11 – LOCALI E PERSONALE PER I GRUPPI CONSILIARI

ART. 12– RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 13 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 14 – PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

ART. 15 – DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 17 – NUMERO LEGALE

ART. 18 – PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 19- VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

**ART. 20 – DECADENZA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER MANCATA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE**

ART. 21 – AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 22 – ACCESSO ALL'AULA CONSILIARE

- ART. 23 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**
- ART. 24 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**
- ART. 25 – REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**
- ART. 26 – NOMINA DEGLI SCRUTATORI**
- ART. 27- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**
- ART. 28 - TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**
- ART. 29 – INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**
- ART. 30 – ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE – DISCUSSIONE GENERALE**
- ART. 31 – INTERVENTI DEI CONSIGLIERI**
- ART. 32 – FACOLTA' DI PARLARE**
- ART. 33 – ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI**
- ART. 34 – RICHIAMO DEL REGOLAMENTO, PER MOZIONE D'ORDINE O PER
FATTO PERSONALE**
- ART. 35 – DURATA DEGLI INTERVENTI**
- ART. 36 – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO**
- ART. 37 – TUMULTO IN AULA**
- ART. 38 – QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTA DI SOSPENSIVA**
- ART. 39 – PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI**
- ART. 40 – ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**
- ART. 41 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE**
- ART. 42 – SISTEMI DI VOTAZIONE**
- ART. 43 - CONTROPROVA**
- ART. 44 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE**
- ART. 45 – VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO**
- ART. 46 – ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE**
- ART. 47 – VOTAZIONE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO**

ART. 48 – DICHIARAZIONE DI VOTO

ART. 49 – MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

ART. 50 – PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ART. 51 – PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE - MOZIONI

ART. 52 – CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE

ART. 53 – SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE

ART. 54 – INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

ART. 55 – CONTENUTO DELL'INTERPELLANZA

ART. 56 – SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA

ART. 57 – CONTENUTO DELLA MOZIONE

ART. 58 – TRATTAZIONE DELLA MOZIONE

ART. 59– MOZIONE DI SFIDUCIA

ART. 60 – COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 61 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 62 – NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

DELLE COMMISSIONI

ART. 63 – COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 64 – PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

ART. 65 – CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E SVOLGIMENTO DEI RELATIVI

LAVORI

ART. 66 – SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

ART. 67 – COMMISSIONI SPECIALI

ART. 68 - RINVIO

ART. 69 – INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO

ART. 70 – RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA

PRESSO ALTRI ENTI

**ART. 71 – RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

**ART. 72 – DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONE DEI
CONSIGLIERI**

**ART. 73 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IN SEDE DIVERSA DA QUELLA
ISTITUZIONALE**

ART. 74 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 75 – NORMA DI RINVIO

ART. 76 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

ART. 77 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio della Provincia Regionale tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 2

GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere anziano per numero di preferenze individuali appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:
“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse della Provincia Regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione.”
2. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni.
4. Del giuramento si redige processo verbale.
5. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

ART. 3

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surroga degli eletti, all’esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 4

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio Provinciale, nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, dopo le operazioni del giuramento, provvede alla convalida ed all’eventuale

surroga, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità, procede con votazioni separate all'elezione nel suo seno del Presidente e del Vice Presidente.

2. Nella prima votazione per l'elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In eventuale successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti riportati dai candidati sulla seconda votazione risulterà eletto il candidato più anziano d'età.
3. Dopo l'elezione del Presidente, si procede con le stesse modalità alla elezione del Vice Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

ART. 5

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Provinciale; attiva le Commissioni Consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine, negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento; assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; emana annualmente, ai fini dell'autonomia contabile del Consiglio, le direttive al Dirigente preposto alla gestione del PEG riservato al funzionamento del Consiglio e dei Gruppi consiliari costituiti, secondo le direttive impartite nella mozione votata in Consiglio Provinciale.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture dell'Ente.

ART. 6

CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio cessano dalla carica per dimissioni o decadenza.
2. Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente assume la presidenza provvisoria il Consigliere più anziano per numero di preferenze individuali sino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Le dimissioni dalla carica di Presidente e quella del Vice Presidente vanno presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

ART. 7

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni si procede alla costituzione dei gruppi consiliari.
2. Ogni Consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla diretta elezione nella lista. In caso diverso si può costituire un gruppo misto, uno per la coalizione di maggioranza e uno per la coalizione di minoranza, o un altro gruppo che assume la denominazione di partito e/o movimento presente e/o rappresentato a livello regionale, nazionale, europeo
3. Resta salva la facoltà a più gruppi consiliari di potersi costituire anche in gruppo unico indipendentemente dal numero dei componenti.
4. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo e del vice capogruppo. In caso di mancata designazione si considera capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo per numero di preferenze individuali.

ART. 8

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio Provinciale annualmente prevede nel proprio bilancio le risorse da destinare alla Presidenza del Consiglio Provinciale, alle attività del Consiglio ed ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti per il proprio funzionamento ed attività a cui sono preposti. L'assegnazione avviene con delibera Consiliare.
2. Le somme previste per i Gruppi Consiliari sono assegnate ai singoli gruppi regolarmente costituiti in proporzione alla consistenza numerica dello stesso.
3. Con le somme loro assegnate i Presidenti dei Gruppi Consiliari predispongono una dettagliata previsione di spesa per il funzionamento del Gruppo per raggiungere ed aumentare le funzioni assegnate dalle Leggi e dallo Statuto.
4. Le somme verranno erogate ed utilizzate con determina del Dirigente preposto al servizio e secondo le procedure previste dalla Legge.

ART. 9

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale prevede annualmente nel proprio bilancio risorse finanziarie da destinare alle attività istituzionali quali studi, ricerche, convegni per materie che riguardano il coinvolgimento del Consiglio e dell'Amministrazione.
2. Le attività sono proposte dal Presidente del Consiglio, dalle Commissioni Consiliari e dai singoli Consiglieri. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Provinciale.

3. La gestione dei fondi avviene con determina del funzionario e secondo le procedure previste dalla legge.

ART. 10

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la Commissione dei Capigruppo, denominata Conferenza, composta dai Capi Gruppo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio che la convoca o, in caso di sua assenza ed impedimento dal Vice Presidente.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente, almeno una volta al mese, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei capigruppo.
3. Alle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo partecipa un dipendente della Provincia, designato dal Segretario Generale, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Le riunioni ufficiali della Conferenza dei Capi Gruppo danno diritto alla percezione del gettone di presenza ed al rimborso spese.

ART. 11

LOCALI E PERSONALE PER I GRUPPI CONSILIARI UFFICIO DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Per l'espletamento delle loro funzioni, la Giunta assicura ai gruppi consiliari la disponibilità dei locali, personale, servizi, ed attrezzature tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. Nell'organizzazione degli Uffici dell'Ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al funzionamento dei Gruppi Consiliari. La dotazione è fissata in numero di tre unità per tutti i Gruppi Consiliari di cui due di categoria B e uno di categoria C o D.

ART. 12

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e del presente regolamento e viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo medesimo.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Presidente, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Presidente ed i componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto alle medesime riunioni.

ART. 13

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese:

- a. Per determinazione del Presidente del Consiglio Provinciale;
 - b. Su richiesta del Presidente della Giunta Provinciale o per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi la riunione deve aver luogo entro venti giorni.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Organo stesso che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data, previa consultazione della conferenza dei Capigruppo, salvo i casi di somma urgenza.
 3. La convocazione del Consiglio e ogni altro avviso o comunicazione o trasmissione di documento, viene recapitato nel domicilio eletto da ciascun Consigliere e comunicato preventivamente alla Presidenza del Consiglio.
 4. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene recapitato almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
 5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
 6. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Provincia Regionale, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
 7. Nei giorni di seduta del Consiglio vanno esposte al balcone della sede della Provincia Regionale le bandiere Europea, Nazionale e Regionale.

ART. 14

PUBBLICAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui al precedente art. 13 all'Albo Pretorio dell'Ente.

ART. 15

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

1. Presso la Segreteria della Provincia saranno raccolti e messi a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, gli atti ed i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al 5° comma dell'art. 13.
3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a già quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri, al Presidente della Provincia e agli Assessori con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma 4 dell'art.13.

4. La consegna degli avvisi deve avvenire a norma degli articoli 139 e seguenti c.p.c e deve sempre risultare da dichiarazioni del Messo della Provincia Regionale.
5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi all'istruttoria non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima, o venti quattro ore prima nei casi di urgenza.

ART. 16

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'Organo d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti di cui all'art. 32 della Legge 8/6/1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1°, lett. e) della L.R. 11-12-1991 n. 48, e successive integrazioni e modifiche, nonché della L.R. n. 9 del 6-3-1986 art. 29, come modificato dall'art. 20 della L.R. n. 26 dell'1/9/1993 e L.R.n.30/00 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione scritta presentata al Consiglio ogni sei mesi dal Presidente della Provincia Regionale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta (commi 2° e 3° dell'art. 24 della L.R. 26/93)

ART. 17

NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga, o durante lo svolgimento degli stessi, venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. La seduta di prosecuzione termina con l'esaurimento dell'ordine del giorno o per il successivo venir meno del numero legale.
5. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma nell'apposito registro e ad informare il Presidente e/o il Segretario Generale in caso di allontanamento dall'aula.
6. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei propri componenti il Regolamento interno. Per le successive modifiche è prevista la stessa maggioranza.

ART. 18

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalle leggi.
2. I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni nelle forme previste dal Regolamento.
3. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valedoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico- amministrativo dell'Organo Consiliare.
4. I Consiglieri Provinciali, per l'esercizio effettivo delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
5. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta è trasmessa entro venti giorni al domicilio dei Consiglieri e depositata presso la Segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Un elenco delle determinazioni dirigenziali è inviato alle sedi dei Gruppi Consiliari con cadenza mensile. Le copie delle determinazioni presidenziali e delle deliberazioni della Giunta devono essere depositate nelle sedi dei Gruppi Consiliari e tenute in ordine per la consultazione dei Consiglieri.
6. I Consiglieri Provinciali non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Provinciale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza della Provincia, nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della Provincia.

ART. 19

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.
2. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. Per le nomine e le designazioni la votazione, nell'osservanza delle norme a tutela delle minoranze, avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti e designati i soggetti che hanno riportato comunque la maggioranza assoluta dei voti dei presenti a meno che una norma specifica non deroghi espressamente a detta maggioranza.

ART. 20

DECADENZA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscano la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica, a norma dell'art. 173 dell'Ordinamento degli Enti Locali, i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a sei sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.
5. Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio Provinciale sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e delle Commissioni permanenti e sulle giustificazioni addotte, il Consiglio ne prende atto senza aprire alcuna discussione.

ART. 21

AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Di norma le sedute del Consiglio Provinciale si tengono nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre al seggio della Presidenza devono essere riservati i necessari posti al Presidente della Provincia ed ai componenti della Giunta Provinciale, al Segretario Generale ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.
2. Apposito spazio con accesso indipendente dovrà essere destinato al pubblico.
3. Spazio adeguato all'interno dell'aula consiliare deve essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.

ART. 22

ACCESSO ALL'AULA CONSILIARE

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tutti sono tenuti a presentarsi in modo decoroso.
2. Nessuno può entrare armato nell'aula consiliare.
3. Ai varchi d'accesso dell'aula Consiliare presidia la Polizia Provinciale preposta a rispetto di una norma regolamentare.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente e dopo che sia stata tolta la seduta.

ART. 23

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite dal Presidente di intesa con i Capigruppo. E' fatta rispettare dal personale della Polizia Provinciale.
3. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili, ed in casi più gravi, adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.
4. Il Consiglio Provinciale individuerà nell'apposito regolamento la disciplina ed i termini per le riprese televisive in aula.

ART. 24

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Segretario Generale della Provincia è Segretario del Consiglio Provinciale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Segretario Generale della Provincia.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale il Presidente della Provincia Regionale può attribuire l'incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell'ufficio di segreteria, ad uno dei Dirigenti di Settore in possesso dei requisiti per l'accesso al posto, avuto al riguardo, nel limite del possibile, all'anzianità di servizio.
3. Il personale addetto ai lavori consiliari, fermo restando il diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario notturno e/o festivo, qualora i lavori consiliari si protraggono oltre la mezzanotte, ha diritto ad assentarsi dall'Ufficio per l'intera giornata, necessaria al recupero psico-fisico del lavoratore, mantenendo invariata la retribuzione.
4. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento all'art. 176 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali (L.R. 15-3-1963 n. 16). In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere Provinciale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

ART. 25

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale.

2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.
4. E' firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella a cui si riferisce.
6. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
8. Ai Consiglieri Provinciali che facciano richiesta scritta deve essere data la trascrizione di dichiarazioni fatte all'interno di una seduta consiliare, riportando esattamente quanto registrato con apposita apparecchiatura.

ART. 26

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell'Assemblea, designa tre Consiglieri fra i quali uno della minoranza, se presente in aula, per l'espletamento delle funzioni di scrutatore.

ART. 27

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - a) Comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio; non dà lettura di scritti anonimi e sconvenienti;
 - b) Invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari.
2. Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo Consigliere per gruppo per non più di cinque minuti.

3. Il Presidente dà la parola ai singoli Consiglieri solo per comunicazioni urgenti se questi sono preventivamente concordate con il Presidente del Consiglio e comunque comunicate prima dell'inizio dei lavori e per non più di cinque minuti a gruppo.

ART. 28

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Provincia compete alle Commissioni Consiliari ed ai singoli Consiglieri.
4. Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, come recepito dalla Legge Regionale 48/91, su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

ART. 29

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Su proposta del Presidente del Consiglio Provinciale o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, può prendere la parola uno per ogni Gruppo Consiliare.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 30

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DISCUSSIONE GENERALE

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa, la relazione non può superare la durata di dieci minuti.
2. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
3. Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, se richiesta da almeno uno dei Consiglieri, al relatore o ai relatori della Commissione Consiliare che ha esaminato l'argomento o la proposta, è data la parola per non più di dieci

minuti per comunicare il parere della commissione ed eventualmente quello delle minoranze emerso in Commissione.

ART. 31

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chiede la parola, si procede senz'altro alla votazione.

ART. 32

FACOLTA' DI PARLARE

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra prova e controprova.
4. La votazione si considera iniziata nel momento in cui il Presidente ha nominato gli scrutatori o ne ha verificato la presenza in aula.

ART. 33

ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. La parola è concessa ai consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
3. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultano presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
4. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta, ad eccezione, per la replica, del Capo Gruppo o suo delegato.
5. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
6. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, richiamato per ben due volte, si discosta dell'argomento.

ART. 34

RICHIAMO AL REGOLAMENTO, PER MOZIONE D'ORDINE O PER FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.

2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. Prima della votazione possono intervenire per cinque minuti, un rappresentante per ogni gruppo; il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese. L'intervento non può superare i quindici minuti.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

ART. 35

DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Salvo i casi in cui il Consiglio non preveda una diversa durata, ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
2. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i cinque minuti.

ART. 36

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Chiunque nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

ART. 37

TUMULTO IN AULA

1. Quando sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in aula, nei casi gravi, può togliere la seduta.

ART. 38

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA

1. E' questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.

3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di cinque minuti, il proponente e un Consigliere per ciascun gruppo.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART. 39

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare in votazione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
3. Degli emendamenti il Presidente dà notizia all'Assemblea dopo che sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
5. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti.
6. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.
7. Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti.
8. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
9. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

ART. 40

ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

ART. 41
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se è il caso, il proponente l'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

ART. 42
SISTEMI DI VOTAZIONI

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezione a cariche.
2. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 43
CONTROPROVA

1. La votazione per alzata e seduta è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno un Consigliere o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

ART. 44
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne faccia richiesta almeno un Consigliere o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "sì" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine di anzianità per preferenze individuali dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere "sì" o "no" ovvero "astenuto".
4. Se il proponente la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

ART. 45
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.

3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori. Ciascun Consigliere personalmente la deposita nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si sono astenuti.
5. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.
6. In caso di contestazione le schede dell'intera votazione vengono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio provinciale.

ART. 46

ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

ART. 47

VOTAZIONE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

1. Alla votazione può procedersi mediante procedimento elettronico.

ART. 48

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Per dichiarazione di voto interviene per un tempo massimo di cinque minuti ciascun Capo Gruppo, o suo delegato. Nel caso in cui un Consigliere voglia esprimere voto difforme da quello del Gruppo, interviene per un tempo massimo di cinque minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso in cui il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Parimenti ogni qualvolta il Consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, né sarà dato atto nel processo verbale.
5. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

ART. 49

MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima votazione. Nel caso di seconda votazione sarà eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti in aula.
3. Lo Statuto della Provincia e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 23 della L. R. 6 -3-86 n. 9 con le modifiche di cui all'art. 4 della Legge 142/90 così come recepito e integrato dalla L. R. 48/91 e Legge Regionale n.30/2000 con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Le deliberazioni sulle materie appresso indicate sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica:
 - a) costituzione di gestioni comuni, e relativi regolamenti, per le finalità previste dall'art. 15 della L. R. 6/3/86 n. 9 ;
 - b) contrazione di mutui passivi (artt. 103 e 159 Ordinamento Amministrativo Enti Locali);
 - c) consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente della Provincia;
 - d) adozione e modifiche del proprio Regolamento;
 - e) Regolamento dei servizi in economia (artt. 102 e 159 Ordinamento Amministrativo Enti Locali);
 - f) Scioglimento di corpi organizzati (art. 237 Ordinamento Amministrativo Enti Locali);
 - g) Affidamento di attività e servizi mediante convenzione, assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi e partecipazione dell'Ente a società di capitali.
5. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Il ballottaggio non è ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.
7. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa sessione.
8. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

ART. 50

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, con la formula “ il Consiglio approva” o “il Consiglio non approva”.

ART. 51

PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI –INTERPELLANZE – MOZIONI

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni ispettive e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività dell'Amministrazione.
2. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti.
3. Allo svolgimento di comunicazioni da parte dell'Amministrazione, Commissioni e Consiglieri è dedicata la prima ora delle sedute del Consiglio dopo gli adempimenti di cui all'art.27. Il Presidente del Consiglio all'apertura dei lavori Consiliari si accerta se ci sono comunicazioni da esporre in aula, verificate le quali si dà inizio alle comunicazioni che possono avere la durata non superiore a cinque minuti.
4. Alle attività ispettive, interrogazioni, interpellanze sono dedicate massimo due sedute mensili, il Consiglio ispettivo deve essere convocato entro trenta giorni dalle interrogazioni.

ART. 52

CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

ART. 53

SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE

1. All'interrogazione risponde il Presidente o l'Assessore al ramo o quello delegato.
2. L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
3. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti
4. Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri l'illustrazione spetta soltanto ad uno dei firmatari, mentre il diritto di replica è consentito ai firmatari per un tempo massimo complessivo di dieci minuti.
5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione; può peraltro essere ripresentata.

ART. 54

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

1. E' facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta e/o trattazione in Consiglio Provinciale che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione.
2. Di tale risposta è data comunicazione al Consiglio.

ART. 55

CONTENUTO DELL'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, al Presidente della Provincia, alla Giunta, o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta, nonché di quelli che si intendono perseguire su una determinata questione.
2. Le interpellanze, se esplicitamente richieste, sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.

ART. 56

SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA

1. Il tempo concesso al relatore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i cinque minuti.
2. Dopo la risposta del Presidente o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
3. L'interpellanza può essere trasformata in mozione.
4. Ove l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri l'illustrazione spetta soltanto ad uno dei firmatari, mentre il diritto di replica è consentito ai firmatari per un tempo massimo complessivo di dieci minuti.
5. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.
6. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno. Può peraltro essere ripresentata.

ART. 57

CONTENUTO DELLA MOZIONE

1. Ogni Consigliere può presentare mozioni.
2. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente della Provincia, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

ART. 58

TRATTAZIONE DELLA MOZIONE

1. La mozione, letta in Consiglio ai sensi dell'art. 23, deve essere posta all'ordine del giorno della successiva convocazione in sessione ordinaria, tranne che il Consiglio decida diversamente.
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedano, oltre al Presidente della Provincia e gli Assessori.
4. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

ART. 59

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia al Presidente della Provincia si fa riferimento all'art. 45 dello Statuto.

ART. 60

COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente da Commissioni Consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso, formate da Consiglieri Provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari su designazione dei rispettivi gruppi, delle quali il Consiglio prende atto.
2. I pareri delle Commissioni, favorevole o sfavorevole, hanno carattere consultivo e, pertanto, non possono vincolare il Consiglio Provinciale nelle proprie determinazioni.
3. Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla ricezione della stessa.
4. Il medesimo atto può essere sottoposto al parere di più Commissioni competenti, su convocazione del Presidente del Consiglio, le quali, ove possibile, lo esaminano in seduta congiunta.
5. In caso di assenza o impedimento i componenti delle Commissioni possono essere temporaneamente sostituiti da altri Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo, su designazione del Capogruppo.

ART. 61

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni che hanno compiti di studio e propositivi sono sette e sono costituite ciascuna da sette Consiglieri ed hanno competenza nelle materie come appresso a fianco delle stesse indicate:
 - 1^ COMMISSIONE: Personale, Affari Generali, Istituzionali e Regolamenti degli Organi dell'Ente, Istruzione e Formazione Professionale, Rapporti con l'UE, Politiche Comunitarie
 - 2^ COMMISSIONE: Bilancio e Programmazione, Patrimonio ed Economato, Servizi di Solidarietà Sociale
 - 3^ COMMISSIONE: Viabilità di Competenza Provinciale, Lavori Pubblici, Trasporti
 - 4^ COMMISSIONE: Pubblica Istruzione, Università ed Edilizia Scolastica, Sport, Turismo e Spettacolo, Beni Culturali
 - 5^ COMMISSIONE: Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Sviluppo Economico, Bandi Comunitari
 - 6^ COMMISSIONE: Territorio ed Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca sia in acque interne che marine, Pianificazione Territoriale, Igiene e Sanità
 - 7^ COMMISSIONE: Politiche Energetiche, Porti-Aeroporti-Autostrade, Famiglia e Pari Opportunità, Politiche Attive del Lavoro, Politiche Giovanili e Sicurezza, Polizia Provinciale
2. Lo stesso Consigliere non può fare parte di più di due Commissioni Permanenti

ART. 62

NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno, con una prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice Presidente.
2. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.
3. Nella elezione del Presidente e in quella del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino eguale numero di voti, risulta eletto il più anziano per età.
4. Il Presidente della Provincia nomina per ciascuna Commissione, su richiesta del Presidente del Consiglio, un Segretario scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione, fornito almeno del titolo di studio di diploma di scuola media superiore.

5. Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal Componente più giovane di età.

ART. 63

COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Su disposizione del Presidente del Consiglio ciascuna Commissione permanente è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e le questioni che la Giunta Provinciale o il Presidente della Provincia intendano fare esaminare prima della discussione in Consiglio o che il Consiglio stesso ritenga di dover sottoporre al suo preventivo esame.
2. Le Commissioni autonomamente possono avanzare proposte al Consiglio, al Presidente della Provincia e all'Assessore competente, possono richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti agli uffici e servizi della Provincia. Le commissioni possono, altresì, effettuare studi, ricerche, ispezioni in materie o luoghi che riguardano l'Ente.
3. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare, al suo interno, un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.
4. E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.
5. Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

ART. 64

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

1. Possono partecipare, senza diritto a voto, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia e componenti della Giunta Provinciale, i Capi Gruppo Consiliari, nonché i rappresentanti dei Comuni per le sole materie di loro interesse. Debbono partecipare senza diritto al gettone, altresì, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti.
2. A richiesta del Presidente della Commissione e sentita la Commissione stessa, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici soggetti o associazioni interessate nonché esperti e tecnici anche estranei all'Amministrazione senza oneri a carico dell'Amministrazione.

ART. 65

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E SVOLGIMENTO DEI RELATIVI LAVORI

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta il Presidente del Consiglio o l'Assessore al ramo o almeno due componenti.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente sono convocate dal Vice Presidente.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
5. La minoranza dissenziente potrà far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.
6. Le Commissioni, su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente delle Commissioni stesse o della maggioranza dei loro componenti, possono anche essere convocate presso Istituzioni o Enti ricadenti nel territorio provinciale per la trattazione, approfondimento, conoscenza di problematiche di competenza o di interesse provinciale
7. Le Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta dal Presidente del Consiglio che le presiede.

ART. 66

SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso. I verbali saranno numerati progressivamente per anno solare.
2. Di ciascun verbale deve essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro cinque giorni presso la Segreteria Generale dell'Amministrazione e alla Presidenza del Consiglio e data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
3. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.
4. Al Segretario della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari al 50% di quello spettante ai componenti della Commissione solo per le riunioni che si svolgono in ore non d'ufficio.

ART. 67

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Provinciale può nominare, nel proprio seno, Commissioni speciali con il compito di procedere ad indagini, inchieste ed accertamenti che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ritenesse necessarie.
2. Operando entro i limiti del mandato ricevuto, dette Commissioni potranno avvalersi della consulenza di funzionari e tecnici anche estranei all'Amministrazione.
3. Per il funzionamento di dette Commissioni si applicano le norme di cui al presente regolamento.

4. Dei propri lavori le Commissioni forniranno al Consiglio ampia informazione, anche scritta, sulla quale potrà aprirsi un dibattito e/o votare ordini del giorno o mozioni.

ART. 68

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia allo specifico regolamento delle commissioni consiliari.

ART. 69

INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO

1. I componenti del Consiglio e di tutte le commissioni consiliari compresi i Consiglieri con residenza fuori dal Comune Capoluogo hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, che in caso di utilizzo del mezzo proprio è pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso, nonché al gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia. Il predetto gettone viene corrisposto per un massimo di 2 sedute giornaliere, ivi compresa la Conferenza dei Capi Gruppo. Al Consigliere che partecipi a 2 riunioni, regolarmente convocate, con un intervallo superiore a 2 ore tra la conclusione della precedente Commissione e l'orario in cui è fissato l'inizio della successiva, è corrisposto per ogni seduta un rimborso spese viaggio.
2. I Capi Gruppo Consiliari o i Consiglieri loro delegati, che partecipano alla Conferenza dei Capi Gruppo, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nonché al gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alla riunione convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale. Ai Capi Gruppo Consiliari che partecipano senza diritto di voto alle riunioni delle commissioni è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni dei Consiglieri.
3. L'indennità mensile di funzione è pari indistintamente per tutti i Consiglieri ad 1/3 dell'importo dell'indennità mensile di funzione del Presidente della Provincia, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. La somma totale dei gettoni di presenza spettante mensilmente ad un singolo Consigliere non potrà mai superare l'importo mensile dell'indennità di funzione come sopra determinata .
4. Il Consigliere Provinciale ha diritto di optare per la percezione o dell'indennità di funzione o del gettone di presenza fermo restando, se spettante, il rimborso delle spese di viaggio. Il Consigliere, inoltre, ha diritto, a richiesta e con effetto a decorrere dal mese successivo all'istanza diretta al Presidente del Consiglio, alla trasformazione in indennità di funzione del gettone di presenza e viceversa.
5. L'indennità di funzione ed il gettone di presenza non sono cumulabili.
6. Per ciascuna assenza ingiustificata dagli organi collegiali regolarmente convocati viene applicata una detrazione pari all'importo del gettone di presenza in vigore. L'assenza si ritiene giustificata in caso di concomitanza con impegni istituzionali, correlati alla funzione e documentati o per la partecipazione ad altra Commissione Consiliare, o se è determinata

da motivi di salute. L'assenza dovrà essere giustificata entro il 20° giorno del mese successivo.

ART.70

RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ALTRI ENTI

1. Le persone nominate a rappresentare l'Amministrazione in altri Enti, Consorzi, Comitati, Commissioni, Associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione semestrale al Presidente della Provincia che ne informerà il Consiglio.
2. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito al quale, su invito, possono partecipare i sopraddetti rappresentanti.

ART. 71

RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Il Presidente del Consiglio, sentiti, ove è possibile, i Capi Gruppo Consiliari, potrà, in relazione alle esigenze che si presenteranno, nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio Provinciale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi presso organi del Governo Nazionale e Regionale.

ART. 72

DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa e senza richiesta scritta, copia degli atti deliberativi.
2. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta e copia dell'elenco delle determinazioni del Presidente della Provincia è trasmessa al domicilio eletto dai Consiglieri e depositata presso la Segreteria Generale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

ART. 73

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IN SEDE DIVERSA DA QUELLA ISTITUZIONALE

1. Per motivi straordinari è possibile convocare il Consiglio Provinciale in sede diversa da quella istituzionale.

ART. 74

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 75

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e Relativo Regolamento, delle Leggi Regionali 6/3/1986 n. 9, 3/12/1991 n. 44, 11/12/1991 n. 48, 1/9/1993 n. 26 e n.30 del 23/12/2000 e di Leggi e Regolamenti speciali dello Statuto.

ART. 76

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le precedenti disposizioni normative relative al funzionamento del Consiglio Provinciale.
Si intendono, altresì, abrogate le disposizioni normative relative alle Commissioni Consiliari Permanenti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 77

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di controllo e successiva ripubblicazione all'Albo della Provincia per la durata di 15 giorni.